

J. B. G.

IMMEDIATA ESECUTIVITA

la presente deliberazione viene affissa il 30 MAG. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 355 del 27 MAG. 2005

Oggetto: Giudizio: Corte di Appello Napoli- sig. Carapella Leonilda ed altri- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno Ventisette del mese di Maggio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- 1) On.le Carmine NARDONE - Presidente _____
- 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente _____
- 3) rag. Alfonso CIERVO - Assessore _____
- 4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore ASSENTE
- 5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore _____
- 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore _____
- 7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore _____
- 8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore _____
- 9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore _____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n. 1087/04, IL Trib. Bn condannava la Provincia di Bn al pagamento delle somme in favore di Carapella Leonilda ed altri per risarcimento danni;
 Con determina n.343./1/05; si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;
 Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle


attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nei contenziosi di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 343/1/05

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina 343/1/05; ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendenti dinanzi la Corte di Appello Napoli sig. Carapella Leonilda ed altri c/A.P;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
On.le Carmine NARDONE
[Signature]

N. 465 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 30 MAG. 2005

IL MESSO
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)
[Signature]

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 30 MAG. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 17 GIU. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)
[Signature]

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 17 GIU. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 17 GIU. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)
[Signature]

2 Copia per
 SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 X Nucleo di Valutazione 21-5-05
Conferenza Capigruppo

il _____ prot. n. ES. 5310
 il _____ prot. n. 21-6-05
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

R

SENTENZA CIVILE N°

1087/04

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO SEZIONE STRALCIO

In persona del G.O.A. Dott. Francesco PREZIOSI, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2522 di Ruolo Generale per gli Affari Civili dell'anno 1989; posta in deliberazione all'udienza del 28.11.2003; e concessi i termini per il deposito delle difese di cui all'art. 190/1° c.p.c. e vertente

TRA

CARAPPELLA Leonilda, GIARDIELLO Maria, GIARDIELLO Antonia, GIARDIELLO Anna Addolorata, n.g. di eredi di GIARDIELLO Giovino, e PIGNATIELLO Luigi, rapp.ti e difesi dall'Avv.to Antonio Aceto ed elett.te dom.to in Telesse Terme (BN), alla Via Roma n. 53, giusta procura dell'atto di citazione e della comparsa d'intervento.

ATTORI - INTERVENUTI

E

PROVINCIA DI BENEVENTO in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.to Candido Volpe (ex Leonardo VERRILLO), ed elett.te dom.ta presso la sede dell'Ente in Via Calandra, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e delibera di G.P. n. 130 del 06.04.1999.

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI

Delle parti costituite, rassegnate all'udienza del 28.11.2003 come da verbale

SENT. 1087/04
R.G. 2522/89
Cron. 2035
Rep. 1304/04

*Oggetto:
Risarcimento
danni -*

REGISTRATO IL

22-04-2004

n. 1763

del 4

del -

att. e 57-3, 33

Benevento, 24-04-04

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

in atti processuali, qui da intendersi integralmente trascritte e riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- Gli attori, con atto di citazione notificato il 04.08.89, nella qualità di eredi di Giardiello Giovino convenivano la convenuta, nella qualità di essere comproprietari di un appezzamento di terreno in Ceppaloni (BN). Terreno sito alla località Taverna di Rotolo, identificato in catasto al fg. 13, p.lle 450, 448, 458, 454, 453, 460. Tale terreno fu espropriato dalla Provincia di Benevento; ma, nei termini, non intervenne il decreto definitivo di esproprio, motivo per cui l'attore concludeva per sentir dichiarare illegittima l'occupazione e quindi per sentir condannare la convenuta al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite.

- La convenuta regolarmente costituita, ammetteva che aveva richiesto al Comune di San Leucio del Sannio l'esproprio di terreno sito nel predetto Comune per la costruzione di una strada. Il Sindaco di detto Comune emetteva il decreto richiesto ed offriva, ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71, art.6 della legge 274 del 1974 e art. 10 della legge 10/77, l'indennità determinata che veniva accettata dalla ditta, riscuotendo il 45% pari a £. 1.246.050. Deduceva che, alla luce di quanto sopra, si era verificata una "cessione volontaria" del bene, motivo per cui, la ditta avrebbe acquisito il diritto a vedersi liquidare la indennità in una certa misura in quanto sarebbe intervenuto un vero e proprio contratto di compravendita tra le parti. Sosteneva sempre la convenuta che l'attore avrebbe maturato solo il diritto a percepire la somma corrispondente al prezzo della cessione volontaria oltre interessi e non, invece, il valore venale dell'immobile. Sosteneva che ciò (diritto al prezzo per la cessione volontaria) si sarebbe verificato anche nel caso in cui, il procedimento espropriativo si sarebbe protratto nel tempo eccessivamente, motivo per cui all'attore spettava solo e soltanto il danno derivante per il ritardo nella riscossione dell'indennità. Tanto premesso concludeva per il rigetto della domanda attorea con il favore delle spese di

lite.

- Così radicatosi il contraddittorio ed esperita l'attività istruttoria richiesta dalle parti costituite; nelle more del giudizio decedeva l'originario attore Giardiello Giovino, per cui con atto d'intervento volontario si costituivano in sua sostituzione gli odierni attori; esibiti e prodotti alcuni documenti; per cui precisate le conclusioni prese dalle parti, alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 com.1° c.p.c. il Tribunale ha ritenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- La domanda attorea svolta nel presente procedimento va accolta integralmente per i seguenti motivi di fatto e di diritto:


- In ordine all'an-debeatur si osserva: va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni sia perché proposta solo in fase conclusiva (comparsa conclusionale e udienza di precisazione delle conclusioni) sia perché la fattispecie in esame non rientra nel caso contemplato dall'art. 2948 cod. civ.; il cui elenco è tassativo.

Va, altresì, rigettata l'eccezione sollevata dalla convenuta, che nella fattispecie in esame si sarebbe verificato a seguito dell'accettazione del 50% della indennità da parte attorea, un vero e proprio contratto di compravendita sull'assunto che l'attore avrebbe accettato il prezzo del bene. La procedura espropriativa ha avuto inizio in data 11.07.79 allorché il Sindaco di Ceppaloni emise il decreto di occupazione d'urgenza n° 4206 per l'ammodernamento della strada di collegamento fra la frazione di Maccabei e la strada Provinciale la SS 88, nei termini ivi indicati di 5 anni non è mai intervenuto il decreto definitivo d'esproprio. Nella specie in esame manca la volontà di trasferimento del bene a fronte di un determinato prezzo che nell'istituto della compravendita dev'essere accettato volontariamente e non imposto coattivamente così come avvenuto nell'ipotesi specifica.

Nel caso in esame si è verificata l'accessione invertita del terreno non essendo intervenuto, nei termini, il decreto definitivo d'esproprio del bene

essendo nel frattempo intervenuto la destinazione irreversibile del bene, pertanto venuto meno il diritto dominicale, così come previsto dall'art. 832 cod. civ. il quale così recita: "il proprietario ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Nel momento in cui l'attore ha incassato la somma (offerta dalla Provincia) non aveva più il potere di disporre del terreno in modo esclusivo ed autonomo essendo intervenuto l'irreversibile destinazione del terreno e quindi l'accessione invertita che inporta alla corresponsione del valore del bene trasformato al proprietario.

L'occupazione senza titolo di un terreno da parte della pubblica amministrazione fa sorgere nel caso di occupazione illegittima l'obbligazione ordinaria dell'ente (Comune di Pietradefusi) a corrispondere al proprietario il valore del fondo, in base al principio, emergente dalla legge (art. 935-940 c.c.) che l'acquisto della proprietà comporta a carico dell'acquirente l'obbligo della corresponsione del valore del bene trasformato al proprietario. Rileva il Tribunale che nelle more del presente giudizio, in virtù della modifica apportata dall'art. 1, comma 65 delle L. 28.12.1995 n. 549 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" entrata in vigore dal 1° gennaio 1996 come previsto dall'art. 244), è stata estesa l'applicazione del criterio legale di determinazione delle indennità espropriative di cui all'art. 5 bis del D.L. 333/92 conv. Con modifiche nella L. 359/92 anche nella misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive. Come è noto, l'art. 5 bis cit. nel testo precedente disponeva, tra l'altro (comma n. 1) che, fino all'approvazione di una "organica disciplina per tutte le espropriazioni" preordinate alla realizzazione di opere di pubblica utilità, la misura delle indennità espropriative sarebbe stata determinata con il criterio di cui all'art. 13/III della L. 2892 del 1895, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui all'art. 24 e scgg. Del T.U. 22.12.1986 n. 917 (in pratica operando la media aritmetica tra il valore venale del suolo e la rendita catastale rivalutata degli ultimi dieci



anni), riducendo poi l'importo ottenuto del 40% (salvi i casi di cessione volontaria e quelli equiparati, a seguito della sentenza n. 283/19993 della Corte Costituzionale).

- In ordine al quantum- debatur si osserva: l'espletata C.T.U. le cui conclusioni riportate nell'elaborato peritale in atti sono da condividere perché eziologicamente corrette e appaiono essere il frutto di un rigoroso metodo di indagine tecnico-conoscitiva e debbono essere accolte e condivise in pieno in quanto sono immune da vizi logici e non sono contrastate da nessun diverso o contrario elemento oggettivo e portano, in conclusione, a liquidare i danni provocati sul terreno espropriato (mq. 584) nella somma attualizzata di € 22.096,64 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.

- Pone, definitivamente, a carico della parte soccombente le spese di C.T.U., così come liquidate nei provvedimenti in atti processuali.

- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

- Per legge (ex art. 282 c.p.c.) la sentenza è provvisoriamente esecutiva.

P. Q. M.

Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, definitivamente, contrariis reiectis, così pronuncia e decide sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti:

- A) Rigetta l'eccezioni sollevate.
- B) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al risarcimento dei danni nella somma attualizzata di €. 22.096,64 oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo.
- C) Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'attore, che così viene liquidata per la complessiva somma di € 6.601,00 , di cui € 450,80 per spese, € 1650,20 per competenze e € 4.500,00 per onorari oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge già



maggiorata ex art. 15 C.N.P.A.F. (24/11/1990 n° 392); da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del costituito procuratore che si è dichiarato antistatario.

D) Pone, definitivamente, a carico della parte soccombente le spese di C.T.U., così come liquidate nei provvedimenti in atti processuali.

E) Per legge (art. 282 c.p.c.) la sentenza è provvisoriamente esecutiva.
Benevento, addì 24 maggio 2004

Il Tribunale

Dr. Francesco PREZIOSI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI - 9 GIU. 2004

IL MISTRO ARRETI CANCELLERIA

(Dr. A. Blomfield)

